



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

Li, 31 marzo 2015

IL SINDACO

Premesso che:

- La legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015) ai comma da 609 a 615 contiene disposizioni in materia di società partecipate, che risultano di significativo impatto per gli enti locali;
- in particolare, il comma 611 prevede che gli enti locali, a decorrere dal 1 gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015, secondo i criteri ivi indicati;
- il successivo comma 612 prevede che i sindaci, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie che, corredato da una relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale;

Vista la relazione tecnica predisposta dal Dirigente Settore Finanze di seguito riportata:

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015:
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

Atteso che, lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione", di seguito riportati:



- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Rilevato che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Stabilito che:

- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Si riferisce quanto segue:

alla data del 30/4/2014 è stato comunicato al sistema PERLA PA il seguente elenco di partecipazioni detenute da questo ente:

A

Unità amministrativa	Partita IVA	Denominazione organismo partecipato	Forma giuridica	Onere complessivo	Percentuale di partecipazione
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	05215080721	Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese — ofantina — società consortile a responsabilità limitata	Consorzio - azienda	€ 60.236,00 (erroneamente riportato € 0,00)	5,94 %
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	00883360703	Associazione nazionale città dell'olio	Associazione	€ 2.065,83	0,00 %
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	90041/90/2	Comitato gestione strada dell'olio "Castel del Monte"	Associazione	€ 2.192,54	0,00 %
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	01071540726	Consorzio teatro pubblico pugliese	Consorzio - ente	€ 5.031,00 (erroneamente riportato € 0,00)	0,53 %
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	00002640727	Murgia più società consortile a R.L.	Consorzio - azienda	€ 5.562,00	4,62 %

In data 28/08/2014 con deliberazione di Consiglio comunale n. 44, dichiarata immediatamente eseguibile è stato disposto il recesso dall'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese – ofantina – società consortile a responsabilità limitata.

Si evidenzia, tuttavia, che nello statuto della predetta Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese – ofantina – società consortile a responsabilità limitata, il recesso non è immediatamente efficace in quanto vanno versate comunque le quote per l'anno in cui è stato disposto il recesso (2014) e per l'anno successivo (2015).

I risparmi, quindi, si conseguiranno solo a partire dall'esercizio finanziario 2016.

Tanto si relaziona, per quanto richiesto.

IL DIRIGENTE SKITTORE FINANZI

Tutto ciò premesso, si approva la sopracitata relazione tecnica, con il relativo allegato, indicante modi e tempi della dismissione della partecipazione.

IL SINDACO Dott. Erneste La S